

2

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal *Deputato La Porta*

nella tornata del 18. *Apr* 1863.

OGGETTO

Indicizie parlamentari

Uffizi che ammettono la lettura

Uffizi che non l'ammettono

1. 3. 5. 7. 9.

Data della lettura alla Camera 20. *Apr* 1863.

" della sviluppo

" della presa in considerazione

Stampa circolare con testo illeggibile e un numero "9" sopra.

Per P. S. uff. i.

Progetto di legge sulle Inchieste Parlamentari
Del Depud. Lo Porta
presentato il 18 X^{mo} 1863

Signori

Nel corso della passata legislatura e precisamente nella tornata
del 10 Giugno 1863 l'onorev. sig. Piranelli allora ministro per la
Giustizia presentava alla Camera legislativa uno schema di legge
sulle Inchieste Parlamentari

Dopo analogo esame e relazione di suoi uffici, la Camera
nella tornata 22 Luglio 1863 lo sanzionava col suo voto, e il
giorno 28 dello stesso mese l'uffina alle deliberazioni del Senato
del Regno.

Ma innanzi quell'autorevole ramo del Parlamento l'accennato
progetto di legge, dopo quasi trascorso un anno incontrava una
relazione negativa prodotta si nella tornata 25 maggio 1864, e quindi
vari emendamenti e finalmente una risoluzione sospensiva del 6
marzo 1865 formulata in i seguenti termini:

«(Il Senato)» «Attegi che non è abbastanza dimostrato il bisogno di
una legge generale sulle inchieste parlamentari, massime a fronte
delle varie inchieste che, senza di essa, hanno potuto eseguirsi e che
per altra parte il controprogetto di legge che trova si ora sostituito a
quello già votato dall'altro ramo del Parlamento presenta tuttavolta
alcune difficoltà che si potranno all'occorrenza meglio risolvere
Dopo qualche maggiore esperienza, ne rinvia la discussione alla
prossima sessione.

In quest'ordine del giorno non si pronunziò il voto del Senato,
avveve la proroga del Parlamento e la fine della legislatura.

Or torna utile rammentare la occasione e le condizioni
nelle quali la passata Camera legislativa richiese e deliberò su
questo progetto di legge.

Gravi disordini si lamentavano sull'amministrazione del ministero

Della Marina, la Commissione Del Bilancio propose su quell'amministrazione un'inchiesta parlamentare, la Camera votò l'inchiesta e passò alla nomina de' suoi commissari per eseguirla.

Però procedendo nelle operazioni dell'inchiesta la Commissione ebbe a sperimentare la loro inefficacia, attesa una lacuna legislativa, cioè il difetto delle facultà legali e delle sanzioni penali indispensabili per conseguire le opportune informazioni per scrutare quel sindacato sulla pubblica amministrazione che è prerogativa del potere sovrano, attribuito dallo Statuto a ciascuna delle due Camere legislative.

I Commissari di quell'inchiesta furono costretti a sospendere i loro procedimenti, riferirne e chiedere alla Camera le Deliberazioni opportune.

Ecco, Signori, la origine di quello schema di legge e la ragione del voto che è stato ottenuto dalla passata Camera legislativa.

Atteso poi il lungo ritardo e l'ostacolo sospensivo che il cumato progetto di legge ebbe ad incontrare presso il Senato del Regno, quei Commissari rassegnarono alla Camera il loro mandato, la inchiesta deliberata mancò di ogni effetto.

Or dopo il tempo trascorso dopo l'esperienza sopravvenuta può fidarsi nella convinzione che, se, in assenza di un apposito legge, alcune inchieste furono compiute, altre però e non meno rilevanti furono e potranno essere impossibili, specialmente riferendosi alle amministrazioni ministeriali e richiedendo documenti e deposizioni dei pubblici funzionari.

Uno schema di legge che provvide all'esercizio del potere sovrano del Parlamento, senza turbare l'equilibrio costituzionale senza confondere le attribuzioni dei poteri dello Stato, è sperabile ottenga nella presente Legislatura la sanzione dei due rami del Parlamento.

È con questa fiducia, o Signori, è con tale intento che proponesi alle nostre deliberazioni il seguente progetto di legge nei termini stessi nei quali venne deliberato dalla passata Camera legislativa.

- Art. 1.^o Le commissioni d'inchiesta, nominate dall'una, e dall'altra Camera del Parlamento nazionale nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno, quantes volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 5.^o libro II. del codice di procedura penale Del 20 novembre 1859, osservando, in questo caso le disposizioni del titolo 3.^o libro 3.^o di detto codice.
- Avranno inoltre i poteri conceduti al Giudice d'Istruzione dagli art. 176, 177, 178, 179 del codice stesso.
- Art. 2.^o Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie e di chiedere comunicazione di atti e documenti.
- Art. 3.^o Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere Delegati ad uno o più de' suoi membri od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.
- Art. 4.^o I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli Ufficiali dei tribunali ordinari.
- Art. 5.^o Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal Presidente del Tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non si sia tribuata dal Giudice del mandamento.
- Art. 6.^o Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli art. 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del codice penale Del 20 novembre 1859.
- La falsa testimonianza o perizia, la riticenza o renitenza a deporre la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia saranno punite a seconda degli art. 364, 365 n. 2; 367, 368, 369 n. 4; 371, 373 quando accolgano le dichiarazioni

secondo le forme sopra d'iche. Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore d'anni cinque e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del maximum.

Art. 7 Le dette pene saranno applicate dalle corti di assise

Art. 8 Se la camera nomina una commissione d'inchiesta sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la camera stessa non abbia statuito.

Art. 9 Gli articoli del codice penale e di procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge dovranno essere pubblicati nelle provincie toscane insieme con la medesima

All'orig. sig. La Porta Depud.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

nella tornata del 10 giugno 1863

Sulle inchieste parlamentari.

SIGNORI! — Quantunque il diritto d'inchiesta abbia soluto destare le apprensioni del potere esecutivo, pure il Governo del Re, ottemperando alle opinioni già prevalse nella Camera dei deputati, e confidente nel senno del Parlamento italiano, non ha stimato rimanersi dal presentare un progetto di legge, del quale aveva soventi la Camera mostrato vivo desiderio.

Ha però creduto il Governo che proponendo una legge sulle inchieste fosse suo obbligo di cansare il pericolo che questa legge divenisse argomento di conflitto tra i poteri dello Stato, e che perciò dovesse avere l'unico scopo d'assicurare alle Commissioni d'inchiesta tutti quei mezzi che sono necessari al compimento del loro mandato.

Era senza dubbio necessario assicurare alle Commissioni d'inchiesta i poteri per costringere i testimoni, per ordinare perizie, tutelare la loro dignità, garentire con sanzioni penali le prescrizioni corrispondenti ed indicare i magistrati competenti a pronunziarle.

A questo scopo mirano le disposizioni che il sottoscritto sottopone all'approvazione del Parlamento.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta che verranno nominate dalle due Camere del Parlamento nazionale avranno il diritto di chiamare innanzi a sè, ed interrogare tutte le persone sopra i fatti pertinenti alla inchiesta.

Esse potranno, se lo stimano, raccogliere le dichiarazioni secondo le forme designate nel capo 3, libro II del Codice di procedura penale, e dovranno osservare le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri conceduti ai magistrati dell'articolo 278 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di disporre accessi o perizie.

Art. 3.

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4.

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari.

Art. 5.

Le tasse per le indennità di testimoni e periti saranno fatte dal presidente del tribunale circondariale del luogo, nel quale la Commissione spedisce il suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

Art. 6.

(62)

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 268 del Codice penale.

La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365, n° 5; 367, 368, 369, n° 4; 370, n° 4; 371 e 373.

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado.

Art. 7.

Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinari, ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune.

Art. 8.

Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**FABRIZI G., GIORGINI, GUERRIERI-GONZAGA, DEVINCENZI,
CHIAPUSSO, PANATTONI, POERIO, DEPRETIS E PIROLI,**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 10 giugno 1863.

Sulle inchieste parlamentari.

Tornata del 13 luglio 1863.

SIGNORI! — La necessità di dare alle Commissioni d'inchiesta tutti i mezzi legali, dei quali possano aver bisogno per l'adempimento del loro mandato, è così evidente, come è evidente la lacuna che a questo proposito esiste nella nostra legislazione.

Il difetto di questi mezzi si fa specialmente sentire di rimpetto alle persone, che si credano in caso di fornire utili informazioni, intorno ai fatti sui quali verte l'inchiesta.

Se la Camera è sovrana quando fissa l'oggetto e i limiti dell'inchiesta, se non è da temersi che alle Commissioni uscite dal suo seno possano mancare mai i lumi che le autorità costituite e gli uffizi governativi siano in grado di somministrare, qualora le persone chiamate davanti a loro, o interrogate da loro, ricusino di comparire o di rispondere, non esiste veramente nessuna disposizione di legge, in virtù della quale possano esservi costrette, o siano applicabili al caso le pene per la resistenza, la reticenza e la falsa testimonianza.

(62-A) Il modo più naturale e più ovvio di supplire al difetto sul quale il Governo ha creduto di dover richiamare l'attenzione della Camera, consisteva nell'estendere alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà e tutte le sanzioni penali, delle quali è munita la potestà giudiziaria, per l'istruzione degli affari che ne dipendono, con questa sola limitazione che qualora le Commissioni intendano valersi di queste facoltà, e profittare di queste sanzioni, debbano anche uniformarsi a tutte le norme che nell'interesse della giustizia come in quello della libertà, ne governano l'esercizio e l'applicazione.

È questo il concetto che informa la proposta del Governo, e che a noi sembra in ogni sua parte accettabile. Senza costringere le Commissioni d'inchiesta a seguire nelle loro investigazioni il procedimento giudiziario, lasciando anzi le Commissioni giudici dei casi nei quali questo procedimento fosse da preferirsi, le disposizioni contenute nella presente legge, mentre danno garanzie sufficienti contro qualunque possibile abuso di potere, provvedono abbastanza perchè una delle più importanti prerogative delle Camere non possa mai rimanere senza effetto.

Per queste ragioni la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge, colle lievi modificazioni che ha creduto utile d'introdurvi.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta che verranno nominate dalle due Camere del Parlamento nazionale avranno il diritto di chiamare innanzi a sè, ed interrogare tutte le persone sopra i fatti pertinenti alla inchiesta.

Esse potranno, se lo stimano, raccogliere le dichiarazioni secondo le forme designate nel capo 3, libro II del Codice di procedura penale, e dovranno osservare le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri concessi ai magistrati dall'articolo 278 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di disporre accessi o perizie.

Art. 3.

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4.

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari.

Art. 5.

Le tasse per le indennità di testimoni e periti saranno fatte dal presidente del tribunale circondariale del luogo, nel quale la Commissione spedisce il suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

Art. 6.

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale.

La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o ritenenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365, n° 5; 367, 368, 369, n° 4; 370, n° 4; 371 e 373.

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II del Codice di procedura penale, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri concessi al giudice d'istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie, e di chiedere comunicazione di atti e documenti.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Identico al qui contro.

Art. 5.

Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

Art. 6.

Le offese, ecc., *come contro.*

La falsa testimonianza, ecc., *come contro.*

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*.

Art. 7.

Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinari, ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune.

Art. 8.

Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sovra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito.

Art. 7.

Identico al qui contro.

Art. 8.

Identico al qui contro.

N. 49.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863

SENATO DEL REGNO

*Progetto di legge sulle INCHIESTE PARLAMENTARI
presentato al Senato dal Ministro di grazia e giu-
stizia (Pisanelli) nella tornata del 28 luglio 1863,
adottato dalla Camera elettiva il 23 stesso mese (Vedi
stampati n. 62 e 62 A).*

SIGNORI SENATORI,

Lo scopo cui mira il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi si è quello di assicurare alle Commissioni d'inchiesta tutti quei mezzi che sono necessari al compimento del loro mandato.

Messa la necessità di dovere interrogar testimoni, adoperar periti e per ogni miglior via indagare il vero, era mestieri provvedere ai modi di ciò fare, di costringere coloro che si mostrassero reticenti o renitenti e di punirli quante volte deponessero il falso.

Il Governo ha creduto che estendendo alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà e tutte le sanzioni

N. 49 bis.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863

SENATO DEL REGNO

*Relazione dell'Ufficio Centrale, composto dei senatori
DI CASTAGNETTO, ARRIVABENE, DE FORESTA,
CEPPI e VIGLIANI sul progetto di legge per le In-
chieste parlamentari.*

SIGNORI SENATORI,

Il ritardo che occorre nell'esame del progetto di legge sulle *Inchieste parlamentari* del quale si tratta, provenne non tanto dalla sua presentazione al Senato nell'imminenza della proroga di questa sessione, quanto dalla circostanza, che l'Ufficio Centrale chiamato ad esaminarlo, e desideroso di giovare di tutti i suoi lumi intorno ad un oggetto così importante, si trovò privato del concorso di due dei suoi componenti, l'uno dei quali trapassò di questa vita (Falqui-Pes) e l'altro continua ad essere affetto da grave ed ostinata infermità (Miglietti).

Ora quell'Ufficio trovandosi regolarmente ricomposto per le due surrogazioni fattevi dal nostro Presidente, non tardò maggiormente ad occuparsi del predetto progetto di legge, e dopo quella profonda ed accurata discussione che occorreva per un argomento così grave e delicato, mi diede l'onorevole incarico di riferirvi le impressioni che ne riportò, e le sue conclusioni motivate.

Procurando di compiere a questo mandato nel miglior modo che per me si possa, debbo premettere che l'Ufficio Centrale non esitò nel riconoscere in principio il diritto d'inchiesta in ciascuna delle due Camere, intendendo sotto tale denominazione la facoltà di procurarsi tutte le informazioni che ciascuna di esse reputi necessarie per illuminare il suo voto sopra un oggetto di sua competenza.

Questo diritto d'inchiesta, sebbene non si trovi scritto nel nostro Statuto, debbe ritenersi inerente alle due Camere, in forza del principio generale, per cui ogni Potere che ha da prendere una deliberazione, è in ragione di procurarsi tutti quei lumi che creda necessari per rischiarare la verità, e deliberare con piena cognizione di causa.

Il diritto d'inchiesta parlamentare poi si trova più o meno esercitato presso tutti i Parlamenti, ed anche la nostra Camera Elettiva ha già in proposito dei precedenti ben meritevoli per se stessi di molto riguardo.

Dopo di ciò il vostro Ufficio Centrale non ebbe neppure alcuna difficoltà nel riconoscere, che se in generale è da desiderarsi che ciascuna Camera richiegga e faccia assumere le informazioni che le occorrono sia dall'autorità amministrativa, sia dall'autorità giudiziaria secondo le circostanze, non si può però contendere a ciascuna Camera il diritto di farle assumere direttamente da una Commissione nominata nel suo seno, senza dipendere per ciò da alcun altro intermedio.

Passando quindi all'esame dei mezzi che ora si tratterebbe di dare alle Commissioni d'inchiesta Parlamentare per l'adempimento delle incumbenze che vengano loro affidate, il vostro Ufficio Centrale avrebbe desiderato di conoscere se le Commissioni d'inchiesta già nominate dalla Camera Elettiva, procedendo per mezzo di semplici informazioni in forma di verbale, abbiano incontrato qualche riluttanza o renitenza, siansi avvedute di qualche falsa informazione, o siansi trovate esposte a qualche offesa, locchè non pare sia succeduto, nè possa succedere, ma in vista del complesso delle disposizioni che si contengono nel progetto di legge che cade in esame non ha potuto trattenersi dal timore che si verrebbe ad ingenerare una confusione nei diversi Poteri dello Stato.

All'oggetto però di riconoscere, senza alcuna prevenzione, la consistenza che potesse avere il predetto timore, il quale venne anche rafforzato dalla circostanza che non si trovò altrove l'esempio d'una legge generale sulle inchieste Parlamentari, il vostro Ufficio Centrale prese ad analizzare le singole disposizioni del progetto di legge di cui si tratta rintracciandone tutta la loro portata per poterne prevedere le conseguenze.

Si è anzi creduto di rintracciarne tutta la portata possibile, perchè, sebbene si possa credere che le Commissioni d'inchiesta tanto dell'una quanto dell'altra Camera ne userebbero con molta moderazione, ed il signor Ministro Guardasigilli, presentando egli stesso un progetto di legge assai largo, abbia potuto dire con ragione che egli confida nel senno del Parlamento, egli è però stretto dovere di chi esamina un progetto di legge per dare un preavviso al Senato di fargli notare, non diremo già gli abusi, che al certo non succederanno, ma il massimo uso che se ne potrebbe fare, e gli inconvenienti che potrebbero conseguirne.

Il progetto di legge che cade in esame non parla della rappresentanza delle Commissioni d'inchiesta Parlamentare, e ben con ragione non si occupò di tale argomento, perchè quanto alla spesa ciascuna Camera ha il suo bilancio, e nel resto può dipendere da ciascuna di esse il dare ai suoi commissari quelle istruzioni che creda più opportune.

Si opinava però nel vostro Ufficio Centrale, ed il referente non tralascierà di accennarlo per dimostrare come siasi discussa ogni cosa, che qualora il Senato in suo particolare avesse a nominare qualche Commissione d'inchiesta, potrebbe raccomandare ai suoi commissari di allontanarsi il meno possibile dalla sede del Parlamento, a costo di chiamarvi gli informanti, di procedere in caso di trasferta senza grande apparato, e senza separarsi, e di astenersi dal ricevere deputazioni, onde non avvenga, che i delegati facciano quello che l'art. 39 del nostro Statuto vieta al delegante.

Ma, fatta astrazione da queste cose che dipendono da ciascuna Camera, il progetto di legge del quale si tratta autorizzerebbe le Commissioni d'inchiesta a delegare i loro atti anche *ad uno solo* dei suoi componenti, mentre pare che ogni Commissione debba procedere almeno in maggioranza.

Farebbe poi facoltà alla Commissione, o ad uno o più di suoi delegati di *fare accessi* sotto la quale denominazione viene la visita che fa il giudice al luogo della controversia, ma che coi poteri del Giudice Istruttore comprende la visita domiciliare, per cui la legge esige anche dal giudice ordinario qualche preliminarizzare e qualche cautela.

Si darebbe anche a quelli la facoltà di chiedere *la comunicazione di atti e documenti* senza alcuna distinzione e limitazione espressa, e siccome il diritto di chiedere, per non essere illusorio, porta quello di ottenere, si potrebbe in occasione di una visita

riputare lecito il ritirare quel documento, del quale l'amministrazione rifiutasse la comunicazione, mentre ben si sa che i Ministri possono talvolta plausibilmente e debbono rifiutare o differire anche all'intera Camera la comunicazione di un documento che essa o non insiste per ottenerlo, o volendolo, può ricorrere ad altri mezzi Parlamentari per farselo comunicare.

Potrebbe poi la Commissione od uno o più de'suoi componenti da essa subdelegati, chiamare a sè tutte le *persone* indistintamente che credano atte a fornire le informazioni, ed interrogarle *sotto il vincolo del giuramento quante volte lo credano opportuno*, e così qualunque funzionario pubblico, non esclusi i ministri, i militari di qualunque grado potrebbero non solo essere distolti dalle loro funzioni, e dal loro posto, senza permesso, ed anche all'insaputa dei loro superiori, e posti nella circostanza di svelare, senza un riconosciuto motivo d'ordine pubblico, anche le intime confidenze del loro servizio, con pregiudizio dell'indipendenza e della responsabilità ministeriale.

Se poi la persona citata per mezzo d'uscieri non si presentasse nel giorno indicato, o non giustificasse alcun legittimo impedimento, la Commissione d'inchiesta od uno o più de'suoi delegati potrebbero *convertirsi in giudice istruttore*, e senza sentire alcun ministero pubblico ai termini dell'art. 176 del Codice di procedura criminale, che pur si tratterebbe di applicare, condannarla all'ammenda di cui in esso, ed ordinare la sua comparizione *col mezzo della forza pubblica*.

Dal potersi poi la Commissione d'inchiesta Parlamentare, od uno o più de'suoi delegati convertire così in autorità giudiziaria *quante volte lo credano opportuno* si dedusse la logica, ma ben grave conseguenza, che la falsa testimonianza o perizia, la reticenza o

la renitenza a deporre, la subornazione ed instigazione alla falsa testimonianza o perizia, costituiscano altrettanti reati, che si vorrebbero bensì soltanto puniti colla pena del falso in materia civile, ma con aggravamento di pena, e poi sottoporre indistintamente al giudizio delle Corti d'assise con altro spostamento di giurisdizione.

Finalmente nel progetto di legge di cui si tratta non vedesi risolto il dubbio se le Commissioni d'inchiesta Parlamentare debbano o non cessare, o sospendere le loro funzioni nell'intervallo delle sessioni o della loro proroga. dubbio che si è già sollevato altrove, e per cui si potrebbe addurre la convenienza di giovarsi per le inchieste delle vacanze parlamentari, ma il vostro Ufficio Centrale crede che questo dubbio si dovrebbe all'occorrenza risolvere in senso affermativo, per non impingere nella prerogativa Reale, lasciando funzionare la frazione di una Camera nel tempo in cui le due Camere debbono cessare.

Allo stato di questa analisi che potrà bensì dirsi severa, ed anche lontana dal verificarsi in qualche parte, ma che pur non sembra contenere cosa alcuna a cui non possa portare il progetto di legge di cui si tratta, il vostro Ufficio Centrale non ha potuto a meno di confermarsi nel pensiero che facendo anche astrazione da alcuni dei notati eccessi, ai quali si potrebbe riparare con appositi emendamenti, egli è il principio al quale s'informa tutto il progetto di legge che presenta la più grande difficoltà, introducendo non poca confusione nei diversi Poteri dello Stato.

Lo stesso signor Ministro Guardasigilli, nella relazione che accompagna il progetto di legge, dichiarava che si tratta di estendere alle Commissioni di inchiesta tutte le facoltà, e tutte le sanzioni penali, delle quali è munito il potere giudiziario, con quelle limitazioni che nell'interesse della giustizia e della libertà ne governano l'esercizio.

Ma oltracchè non si scorge quali limitazioni si siano introdotte nell'istruttoria, vuolsi ritenere che l'autorità giudiziaria non procede nelle forme penali salvo che vi sia la prova di un reato in genere e qualche indizio di reità, e trovasi armata di mezzi speciali, perchè mira a tutelare interessi d'ordine pubblico, e di sicurezza generale. mentre le inchieste Parlamentari mirano a rischiarire cose amministrative o politiche e così di altra sfera, e presentandosi nel corso delle medesime qualche oggetto che possa condurre a fini penali, si dovrebbe rimmetterlo all'autorità giudiziaria competente, onde non avvenga che chi non è chiamato a giudicarne, pregiudichi per avventura colla sua istruttoria i mezzi di prova o di difesa, anticipi sul giudizio, venga ad esercitare qualche pressione, ed infligga già qualche macchia a chi non sia poi per riconoscersi colpevole.

Il solo mezzo che non si potrebbe contendere alle Commissioni d'inchiesta parlamentare, quando ne fosse riconosciuto il bisogno, sarebbe quello di comminare e fare infliggere all'occorrenza qualche pena pecuniaria, a chi chiamato per darle informazioni, con quei risguardi che può esigere l'andamento del pubblico servizio, non si curasse di presentarsi, o presentandosi tendesse ad indurle in inganno.

Ma non è il caso di cercare di ridurre il progetto di legge a tali proporzioni, mentre non risulta che ve ne sia il bisogno, ed il vostro Ufficio Centrale temerebbe quasi di far torto al Parlamento credendo che possa venir meno nel pubblico l'ossequio e la deferenza ai suoi Delegati.

Già si accennò, ed ora conviene spiegarlo maggiormente, che non abbiamo potuto trovare presso altre nazioni l'esempio di una legge generale sulle inchieste Parlamentari sebbene una di esse siasi ripetutamente provata a farla.

Di fatti, senza parlare dell'Inghilterra ove il luogo

uso della libertà in armonia collo spirito pubblico, fa sì che si procede largamente alle inchieste (che ora hanno però quasi sempre un carattere amministrativo) senza ingenerare alcun urto o confusione nei poteri dello Stato; senza parlare della Francia ove le inchieste parlamentari vennero forse troppo avversate quando si potevano chiedere, abbiamo potuto riconoscere che nel Belgio, ove l'art. 40 della Costituzione sanzionò espressamente il diritto d'inchiesta nelle due Camere, già venne ripetutamente scartata l'idea di provvedervi con una legge generale.

Nel 1831 la Commissione d'inchiesta nominata per informare sulle cause dei disastri avvenuti in quel Regno presentò un progetto di legge sulle inchieste, per cui avrebbe potuto fare uso di varie facoltà competenti al potere giudiziario.

Molti avversarono quel progetto di legge pel motivo singolarmente che avrebbe potuto produrre una confusione nei Poteri dello Stato, pochi presero a sostenerlo apertamente, e dopo una discussione che durò tre giorni venne rifiutata a grande maggioranza la sua presa in considerazione nel giorno 3 dicembre di quell'anno.

Nel 1859 trattandosi di nominare una Commissione d'inchiesta sulle elezioni del circondario di Lovanio si presentò un progetto di legge con tali disposizioni che corrispondono sostanzialmente a quelle del progetto di legge del quale ora si tratta, e si tentò nuovamente di dargli il carattere di legge generale, ma questo tentativo fu scartato, e la Commissione d'inchiesta fu istituita, e munita anche dei poteri giudiziari nominativamente per quelle elezioni.

Ora, oltrechè non venne sinora ammessa nel Belgio una legge generale sulle inchieste Parlamentari, ben si sa che la Costituzione di quel Regno differisce nelle sue basi dalla nostra, anche in ordine al

Potere giudiziario, il quale non ha neppure sulle elezioni politiche quelle attribuzioni che sono portate dagli art. 190, 191, 192 e 193 del nostro Codice penale del 1859, e che stanno dirimpetto al diritto d'inchiesta della nostra Camera Elettiva in materia di elezioni, cosicchè quella legge speciale del Belgio non può trarsi presso noi ad alcuna conseguenza.

Non sfuggi al vostro Ufficio Centrale che la Camera dei Deputati potrebbe anche all'occorrenza ordinare un'inchiesta per l'esercizio del diritto che le conferisce l'articolo 47 del nostro Statuto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli innanzi il Senato quale alta Corte di giustizia chiamata a giudicarli dall'art. 36 dello stesso Statuto; ma queste attribuzioni speciali non abbisognano di alcuna legge pel loro esercizio, e ciascuna Camera, ove lo stimi, può provvedervi per mezzo di regolamento in quanto la concerne.

Se la Camera dei Deputati stimasse fare per ciò qualche Regolamento, il Senato vedrà se sia il caso di fare il suo, che venne probabilmente differito per le difficoltà che presenta la sua formazione, e che già vennero riconosciute altrove a segno che si preferì di adottare all'occorrenza in pratica le regole, gli usi e quei mezzi di azione che diventano tanti precedenti per cui si viene a formare la relativa giurisprudenza.

Finalmente il vostro Ufficio Centrale non tralasciò di prevedere che molte cose si possono dire a sostegno del progetto di legge di cui si tratta, invocando il favore della libertà, lo sviluppo delle nostre istituzioni, e la confidenza che si debbe avere nelle maggioranze parlamentari, ed è questo certamente il lato più gradevole della questione che noi vorremmo anche poter propugnare senza lasciar luogo ad inconvenienti che sono sempre gravi quando possono alterare quel mirabile congegno ed equilibrio che forma il pregio dei Governi Costituzionali.

Ma il vostro Ufficio Centrale a fronte di un progetto di legge informato a principii che potrebbero indurre una grande confusione nei Poteri dello Stato ha dovuto riconoscere che conveniva armarsi di qualche coraggio per venirvi a proporre, come deliberò a voti unanimi, di rifiutargli la vostra approvazione.

Torino. 25 maggio 1864.

CEPPI, relatore.

Per la più facile intelligenza della Relazione si unisce il Progetto di legge di cui si tratta, quale venne presentato colla relazione del Ministro che lo procede.

Progetto di legge sulle INCHIESTE PARLAMENTARI presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia (Pisanelli) nella tornata del 28 luglio 1863, adottato dalla Camera elettiva il 23 stesso mese (Vedi stampati. num. 62 e 62 A).

SIGNORI SENATORI.

Lo scopo cui mira il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi si è quello di assicurare alle Commissioni d'inchiesta tutti quei mezzi che sono necessari al compimento del loro mandato.

Messa la necessità di dover interrogare testimoni, adoperar periti e per ogni miglior via indagare il vero, era mestieri provvedere ai modi di ciò fare di costringere coloro che si mostrassero reticenti o renitenti e di punirli quante volte deponessero il falso.

Il Governo ha creduto che estendendo alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà e tutte le sanzioni penali delle quali è munito il potere giudiziario potesse agevolmente raggiungersi lo scopo, con quelle limitazioni che nello interesse della giustizia e della libertà ne governano lo esercizio.

Questo progetto fu adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 corrente e mi auguro che voglia trovare favorevole accoglimento anche dal Senato.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II, del Codice di procedura penale, del 20 novembre 1859, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice di istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie, e di chiedere comunicazione di atti e documenti.

Art. 3.

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4.

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari.

Art. 5.

Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento.

Art. 6.

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del codice penale del 20 novembre 1859. La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365 n. 5; 367, 368, 369 n. 4; 370 n. 1; 371 e 373, quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche.

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*.

Art. 7.

Le dette pene saranno applicate dalle Corti di Assisie.

Art. 8.

Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito.

Art. 9.

Gli articoli del codice penale e di procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge dovranno essere pubblicati nelle provincie toscane insieme con la medesima.

Il Presidente
G. B. CASSINIS.

N. 49 ter.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863

SENATO DEL REGNO

EMENDAMENTI

*al Progetto di legge sulle Inchieste Parlamentari
proposti dal senatore Vacca*

• All'art. 1 del progetto.

4° Dopo le parole: *Le commissioni d'inchiesta nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento,* aggiungere le parole seguenti: *Nei casi, e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali.*
Dopo le parole dell'articolo medesimo: *interrogare le persone atte a fornirle,* aggiungere le parole seguenti: *secondo le forme sommarie ed economiche proprie delle inchieste amministrative;* sopprimere tutte le rimanenti parti dell'art. 1.

Sull'art. 2 del progetto.

2° Aggiungere le parole seguenti: *salvo il caso di documenti diplomatici, o di atti di eccezionale inte-*

resse politico: nel qual caso ove si opponga dal potere esecutivo rifiuto alla richiesta della commissione, sarà fatta relazione alla Camera che ordinò l'inchiesta perchè deliberi.

3° All'art. 5 aggiungere un secondo alinea formulato così:

Apparterrà del pari al Presidente del tribunale circondariale la facoltà d'infliggere multe contro i testimoni renitenti o spedire contro i medesimi mandati di comparizione.

4° Sopprimere nel 1° paragrafo dell'art. 6 le ultime parole: *quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche.*

Sopprimere il 2° paragrafo dello stesso art. 6.

5° Sopprimere l'art. 7.

*Emendamento all'art. 1°
proposto dal senatore Cadorna.*

Sopprimere le parole *secondo le forme stabilite, ecc.* fino al fine dell'articolo, e sostituirvi un'alinea in questi termini:

« I testimoni che si rifiutassero di ottemperare a questa chiamata, potranno essere tradotti avanti la Commissione. »

N. 49 quater.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863

SENATO DEL REGNO

Emendamenti presentati dai senatori CADORNA e VACCA all' Ufficio Centrale per la legge sulle inchieste parlamentari in seguito al rinvio della medesima all' Ufficio stesso ordinato dal Senato.

I sottoscritti si fanno un debito di presentare all' Ufficio Centrale del Senato, incaricato dell' esame del disegno di legge sulle inchieste parlamentari, gli emendamenti letti nell' adunanza dell' Ufficio stesso del 13 corrente, alla quale ebbero l' onore di intervenire, fra essi concordati, e posti ora in confronto collo schema votato dall' altra Camera, aderendo in ciò al desiderio dell' Ufficio medesimo. Trattandosi di emendamenti che formano il soggetto del rinvio fatto dal Senato del presente progetto all' Ufficio Centrale, i sottoscritti stessi volgono preghiera all' Ufficio, perchè, ove non credesse opportuno di accettare codesti emendamenti, gli piaccia di unirli come allegato alla

sua relazione, insieme alle presenti note colle quali essi mirano a dar ragione delle loro proposte.

I proponenti procurarono di scostarsi il meno che fosse possibile dalla redazione del progetto ministeriale, nell'atto che portavano al medesimo modificazioni dirette a restringere entro i limiti della più stretta necessità i mezzi di azione delle Commissioni d'inchiesta, ed a togliere il soggetto delle obbiezioni che contro il medesimo si sollevarono nella discussione generale.

Il concetto generale della legge modificata secondo le qui unite proposte sarebbe il seguente, cioè:

1° Ridurre a soli due i mezzi delle inchieste parlamentari, cioè alle informazioni per testimoni, e per documenti;

2° Assicurare e guarentire l'uso di questi mezzi con sanzioni più miti di quelle del progetto ministeriale, e più consentanee alla natura delle inchieste, ma pur sufficienti a renderne l'uso efficace;

3° Escludere ogni riferimento al codice di procedura penale sul modo di procedere, ed escludere del pari le disposizioni giurate.

4° Per la repressione dei reati e di offesa alle Commissioni d'inchiesta, od ai suoi membri, assimilare i mandatarii di un ramo del Parlamento a qualsivoglia altra autorità;

5° Lasciare ai giudici ordinarii, a norma delle loro ordinarie competenze, il giudizio per l'applicazione delle pene;

6° Limitare le disposizioni di questa legge alle sole relazioni tra le Commissioni d'inchiesta ed i cittadini, mantenendo rigorosamente le relazioni tra le Commissioni ed il potere esecutivo nello stato fissato dallo Statuto; e prevedere ad alcuni altri casi speciali di inapplicabilità della legge stessa;

7° Provvedere ai casi di simultanea istruzione parlamentare e giudiziaria sugli stessi fatti;

8° Escludere la possibilità, che le inchieste potessero mai trarsi a conseguenze giudiziarie;

9° Lasciare a ciascuna Camera il diritto di limitare per ciascun caso le facoltà delle Commissioni d'inchiesta entro confini ancora più ristretti di quelli della presente legge;

10° Risolvere il dubbio sui poteri giudiziarii delle due Camere in dipendenza degli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto; ma toglierlo in tal modo, che l'attribuzione dei detti poteri risultasse essere una conseguenza dello Statuto stesso, e non della presente legge.

Premessi questi cenni generali i sottoscritti si credono in debito di soggiungere qualche osservazione per ciascuno dei proposti articoli.

Nell'art. 1. degli emendamenti si è tolta tutta la parte del progetto ministeriale che contiene i riferimenti al Cod. di Procedura penale, non già perchè i sottoscritti credano che un atto fatto colle materiali forme giudiziarie da autorità non giudiziaria, ed a scopo non giudiziario, costituisca un atto giudiziario ed una invasione delle attribuzioni giudiziarie; ma per altre ragioni. Essi credono, che le forme del procedimento, in quanto non importino sanzioni penali, o modificazioni di un diritto debbano essere stabilite da ciascuna Camera in forza dell'art. 61 dello Statuto, e che la legge non debba perciò intervenire per toglier loro quella libera facoltà, che a ciascuna di esse lo Statuto ha accordata. — Tolto il riferimento agli articoli del Codice di Procedura penale, era però mestieri di accordare una facoltà, senza di cui il diritto di esaminare sarebbe illusorio, e che non può a parere dei sottoscritti essere sancita che con legge. Tale è la facoltà di far tradurre avanti la Commissione i testimoni renitenti, la quale si è ristretta al solo scopo di esaminarli, onde escludere da questa coazione ogni carattere penale, e di giustizia punitiva. —

Essendosi poi escluse le deposizioni giurate, mediante l'ommissione dei riferimenti al Cod. di Procedura penale, si è adottata una formola sufficientemente vincolante per se stessa, e che apre l'adito alle sanzioni penali che l'attuale legislazione stabilisce per le deposizioni non giurate. L'uso però di questa formola per ricevere le informazioni si è lasciato in facoltà delle Commissioni, acciocchè non ogni deposizione andasse soggetta a sanzioni pecali.

Coll'art. 2. degli emendamenti si sono fatte due importanti variazioni al progetto ministeriale. La prima consiste nella esclusione della facoltà di fare accessi; l'altra nella ommissione di accennare le perizie. — L'ommissione della facoltà di fare accessi fu fatta onde togliere una delle maggiori difficoltà che eransi mosse al progetto ministeriale, e perchè questa facoltà non è strettamente necessaria per ogni inchiesta. come lo è il diritto di informarsi con testimonii, e con documenti. Sonvi, invero, delle inchieste per le quali il diritto di fare accessi è assolutamente indispensabile; tali sono le inchieste commerciali, ed industriali; tale sarebbe una inchiesta sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, o sulla salubrità delle medesime. le quali inchieste sarebbero impossibili senza il diritto di accedere alle fabbriche stesse. Ma mirando noi a facilitare l'accoglimento di questo progetto di legge, e confidando nelle prove della esperienza, pensiamo che a ciò potrà provvedersi a misura, che se ne presenterà il bisogno, ampliando la presente legge.

Il diritto di informarsi per relazione {di periti ci parve dovesse essere escluso, perchè non fosse necessaria a tal fine una prescrizione di legge, e perchè inoltre non ci parve opportuno lo esprimerlo. In vero non è a dubitarsi, che i periti convenientemente retribuiti non mancheranno mai alla Commissione; massime che l'ufficio del perito si differenzia assai da quello di un testimonia, nè può offrire le stesse

5

cause di renitenza, che facilmente si verificano in un testimonio.

Ci parve poi poco conveniente l'ammettere l'obbligazione di fare una perizia, la quale importerebbe l'obbligo di esporre un apprezzamento, od un giudizio, a differenza del testimonio, che non può essere chiamato che a deporre su fatti che siano a sua notizia, come è letteralmente proposto all'art. 1°.

Da ciò però non segue, che il perito il quale abbia volontariamente accettato l'incarico dalle Commissioni d'inchiesta non sia obbligato a riferire secondo verità, e che, non facendolo, esso non debba andar soggetto a sanzioni penali. Egli è perciò, che anche ai periti fu coll'art. 1° esteso l'uso della formula indicata pei testimonii.

Ci parve poi opportuno di sopprimere l'articolo 3° del progetto ministeriale, che autorizza la delegazione dei poteri della Commissione ad uno o più de'suoi membri, e di alcuni atti agli ufficiali di polizia giudiziaria. Questa disposizione parve ad alcuni esorbitante nella sua prima parte; a noi non pare necessaria. Dappoichè ciascuna Camera ha facoltà di comporre le Commissioni d'inchiesta di quel numero di individui, che crede più opportuno, è manifesto, che essa può nominare una Commissione di 9 membri, e dare il carattere di Commissione per certi determinati atti anche a tre soli fra di essi, nel modo stesso che avrebbe potuto nominare una Commissione di tre soli individui.

Una disposizione di legge che limitasse questo potere delle Camere non sarebbe praticamente efficace, epperò ci parve più conveniente l'ommettere ogni disposizione a questo riguardo. Cotesta omissione però varia affatto le conseguenze che deriverebbero dall'art. 3° del progetto ministeriale. Secondo questo articolo sarebbe in balia della Commissione stessa di scindersi in più parti; per l'opposto, tolto

questo articolo, le Commissioni non possono da loro stesse operare che in maggioranza; e la sola Camera delegante dando ad una frazione della Commissione il carattere ed i poteri di una vera Commissione in tutto, od in parte, può per tal modo porre una frazione della Commissione in grado di usare delle facoltà accordate dalla presente legge. In sostanza le Commissioni dovranno sempre agire in corpo, salvo una contraria speciale autorizzazione della Camera delegante. Che se è mestieri aver fiducia in ciascuna Camera per la determinazione del numero dei membri di ciascuna Commissione, noi non vediamo il perchè, nè il come si possa logicamente, ed anche praticamente negar loro la medesima fiducia per la detta autorizzazione di agire anche separatamente, la quale non è più importante del diritto di comporre le Commissioni stesse di pochissimi membri.

Rispetto agli ufficiali di polizia giudiziaria ci parve più conveniente il lasciar dipendere la delegazione dal libero accordo del delegante e del delegato, che non l'imporre a questo l'obbligo di accettare la delegazione per oggetti estranei alle proprie attribuzioni. Una sola cosa crediamo opportuno di far notare, ed è, che a nostro avviso queste delegazioni debbonsi il più che sia possibile evitare, trattandosi dell'esercizio di attribuzioni costituzionali estranee al delegato, e che questa cautela ci appare tanto più necessaria dappoichè il delegato agendo non per autorità propria, ma pei poteri del delegante, non potrebbe procedere che colle forme prescritte dalla presente legge, epperò non colle forme del Codice di procedura penale o con altra qualsivoglia.

L'art. 3° degli emendamenti modifica l'art. 4° del progetto ministeriale nel senso, che converte l'obbligo di far eseguire le citazioni col mezzo degli uscieri dei tribunali ordinarii nella facoltà fatta alle Com-

7

missioni di servirsene. Questa variazione fu consigliata dal pensiero di lasciar libera a ciascuna Camera la facoltà di far eseguire le intimazioni con ufficiali designati nel proprio regolamento relativo alle inchieste.

Coll' art. 4 degli emendamenti si dà alle Commissioni stesse d'inchiesta l'incarico di liquidare le indennità dovute ai testimoni invece di deferire questa liquidazione all'autorità giudiziaria, come si propone nell'art. 5° del progetto ministeriale.

Inoltre si stabilisce, che la liquidazione suddetta verrà fatta sull'istanza dei testimoni stessi. La prima variazione fu dettata dal desiderio di mantenere l'autorità giudiziaria affatto estranea a tutto ciò che riguarda le inchieste; e la seconda dalla considerazione che buona parte dei testimoni sentiti nelle inchieste parlamentari probabilmente non domanderebbe alcuna indennità. Il montare dell'indennità crediamo poi debba essere in massima stabilito da ciascuna Camera col suo regolamento.

Si è conservato nell'art. 5° degli emendamenti tutta la prima parte dell'art. 6° del progetto ministeriale che sancisce le pene per le offese contro i membri delle Commissioni, essendochè in questo articolo si sanciscono le stesse pene dal Codice stabilite per le offese contro qualsivoglia autorità; nè ci pare che possa imputarsi di eccesso una prescrizione, che dà ai delegati di una Camera la tutela, che il Codice penale concede ai Giudici di mandamento, ed anche ad ufficiali pubblici ed agenti degli Ordini inferiori nell'amministrazione.

Il primo capoverso dell'art. 5° degli emendamenti porta più radicali mutazioni al capoverso corrispondente dell'art. 6° del Ministero.

Il progetto ministeriale coi primi sette articoli del Codice penale da esso citati applica ai testimoni nelle inchieste, ed ai periti le pene gravi dal Codice

minacciate alle false testimonianze di un testimonio deponente con giuramento. Tolto il giuramento noi proponiamo di applicare solo le pene che lo stesso Codice sancisce pei testimoni che depongono senza giuramento, le quali sono ancora abbastanza gravi per guarentire la veracità delle deposizioni, e delle perizie. Senonchè anche queste pene non sarebbero, secondo la nostra proposta, applicabili, che nel caso che le deposizioni siansi accolte colla formola specificata nell'articolo 1°, il che ci parve opportuno di stabilire, onde lasciar luogo ad esami e perizie fatti con minori solennità e guarentigie, ove queste non si reputino necessarie.

Aggiungemmo poi il secondo capoverso dell'articolo stesso degli emendamenti per istabilire una sanzione anche contro chi si rifiuti di presentare i documenti di cui sia stato richiesto, ed a tal fine proponiamo che a cotesti sia applicata la stessa pena che il Codice minaccia al testimonio, che dovendo essere esaminato senza giuramento, rifiuti di presentarsi. Finalmente si è eliminato l'ultimo capoverso dello stesso articolo 6° del Ministero prescrivente un aumento alle pene stesse del Codice penale, il quale aumento non ci parve necessario, e sconvolgeva per altra parte le disposizioni, ed i criterii del Codice in tal fatta di reati.

Coll'articolo 6° degli emendamenti proponiamo di deferire ai Tribunali ordinarii, secondo le ordinarie regole di competenza, l'applicazione delle pene, che dall'articolo 7° del Ministero era attribuita alle Corti d'Assisie. Fu nostro avviso, che la proposta ministeriale potesse da buone e valide ragioni essere giustificata; però, a petto delle ripugnanze che si sono manifestate, ci parve che, mantenendo le ordinarie giurisdizioni, si potesse conseguire il doppio bene, di tutelare la regolare applicazione delle pene, e di togliere uno degli ostacoli incontrati da questo progetto.

L'articolo 7° degli emendamenti è una aggiunta al progetto ministeriale, ed ha per iscopo di determinare tutti i casi ne' quali la presente legge non può essere applicata o per ragioni derivate dalle qualità delle persone, o dal rispetto alla indipendenza costituzionale del Potere Esecutivo. Il N. 1° di questo articolo eccettua dall'applicazione della presente legge i Deputati sulle elezioni dei quali volgesse l'inchiesta. Questi non essendo ancora rivestiti della qualità di Deputati dovevano essere tutelati con una speciale disposizione giustificata dalla convenienza di tenerli estranei, almeno quanto ai mezzi coattivi, ad un'inchiesta che personalmente li riguarderebbe.

Il N. 2 prescrive un'altra eccezione al fine di impedire, che chi figuri come accusato in un processo giudiziario possa essere chiamato come testimonia in un'inchiesta parlamentare, e possa essere posto nella necessità di accusare sè stesso sotto la sanzione di gravi pene.

Il N. 3 ha per iscopo di applicare una norma del diritto comune per la quale chi ha stretti vincoli con colui che non può essere esaminato come parte principale, non debba essere posto nella dura necessità di violarli con un'accusa. Finalmente il N. 4 assicura al Potere Esecutivo, e ad ogni agente del medesimo, senza distinzione alcuna, quell'indipendenza che gli compete a termini dello Statuto. Noi non crediamo che una tale prescrizione fosse necessaria, essendochè nessuna disposizione di legge possa riputarsi incostituzionale, nè possa in siffatto modo applicarsi, se apertamente nol dicano le sue parole; nè alcuna espressa disposizione del progetto ministeriale avrebbe potuto autorizzare una simile interpretazione. Ma essendosi sollevate delle difficoltà a questo riguardo ci parve fosse prezzo dell'opera di chiarire il dubbio, che fu sollevato. Senonchè trovandosi l'azione delle Commissioni d'inchiesta arrestata nel compimento del

proprio mandato dal rifiuto di un agente del Potere Esecutivo inferiore ad un Ministro, volemmo che la responsabilità di questo rifiuto rimontasse sino al Ministro stesso, acciocchè fosse possibile recare la questione in Parlamento, onde vi venisse dibattuta e sciolta nei modi costituzionali e parlamentari. Perciò proponemmo, che l'agente subalterno debba giustificare il proprio rifiuto di ottemperare alla richiesta della Commissione con un ordine scritto del Ministro stesso da cui dipende, al qual fine gli concediamo un termine di tempo sufficiente a procurarselo.

Coll'art. 8 facciamo un'aggiunta all'art. 8 del progetto del Ministero, col quale nella materia delle inchieste sopra elezioni si sospende l'istruttoria giudiziaria finchè la Camera abbia pronunciato. Il principio che domina questo articolo non ci parve contestabile; ma credemmo dovesse assoggettarsi ad alcune eccezioni. Gli stessi fatti di broglio elettorale possono condurre all'applicazione di una pena per opera del Potere Giudiziario, ed allo annullamento di un'elezione per voto della Camera elettiva. Se si lasciasse luogo all'istruttoria simultanea sugli stessi fatti, l'azione di ambedue i poteri potrebbe facilmente esserne intralciata, ed anche elisa. Dovendosi perciò di necessità sospendere una delle due istruttorie, non par dubbio, che debba darsi la precedenza all'istruttoria parlamentare, siccome quella che ha per iscopo l'integrazione della Camera stessa, nel mentre l'istruttoria giudiziaria mira solo alla punizione di uno speciale reato. A ciò si aggiunge che le sessioni parlamentari non durando che pochi mesi, la sospensione dell'inchiesta equivarrebbe talvolta all'impossibilità di deliberare sull'elezione; oltrecchè, con un contrario sistema, avverrebbe che spesso l'autorità giudiziaria, e non la Camera pronunzierebbe in fatto sull'elezione.

■ Che se è da evitarsi assolutamente che una ele-

zione possa essere approvata od annullata dalla Camera dopo una sentenza di un Magistrato che avesse per l'opposto assolto o condannato il Deputato eletto, è altrettanto a cansarsi il pericolo, che un Deputato la cui elezione sia stata dalla Camera approvata, possa essere dai Tribunali condannato per fatti di broglio, che avrebbero resa nulla la di lui elezione. Egli è perciò che aggiungeremo la disposizione per la quale il Deputato la cui elezione sia stata approvata non può essere tradotto in giudizio per fatti di broglio relativi alla elezione stessa.

Tre eccezioni proponiamo poi alla sospensione del procedimento per parte dei Tribunali. La prima è quando i fatti di broglio si connettano ad un procedimento giudiziario per reati comuni, essendochè la detta eccezione sia consigliata non tanto dalla maggiore importanza della materia, quanto da che l'oggetto principale del procedimento non siano stati gli stessi brogli, di cui debbe pur occuparsi la Camera, ma sibbene altri reati di natura diversa. La seconda eccezione che proponiamo si verifica nel caso che la Camera stessa cui questa legge accorderebbe una precedenza, vi rinunziasse espressamente al fine di ottenere dal giudiziario procedimento quei maggiori lumi che riputasse in un caso speciale utili alle proprie deliberazioni. La terza eccezione è nel caso che la Camera essendo sciolta prima che deliberi sui risultati dell'inchiesta, non possa perciò più deliberare neppure in avvenire.

L'altra aggiunta fatta al progetto ministeriale col l'art. 9 degli emendamenti, potrebbe, come a noi pare, sembrar superflua, non essendo possibile in diritto alcun dubbio sul punto che i risultati di un'inchiesta parlamentare fatta da autorità, non giudiziaria, ed a scopo non giudiziario, non possono invocarsi in un giudiziario procedimento: ma poichè delle obiezioni furono sollevate anche a questo riguardo, ci parve

opportuno il toglierne la possibilità con una espressa disposizione.

L'art. 10 degli emendamenti è pure un'aggiunta al progetto ministeriale. Esso ha per iscopo di non attribuire direttamente alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà sancite colla presente legge, lasciando a ciascuna Camera e per caduna inchiesta il modo di limitare l'uso di queste facoltà, o di talune di esse. Per tal modo si provvede a che per ciascuna inchiesta i mezzi di effettuarla siano regolati a norma delle particolari circostanze e necessità della medesima, purchè sempre entro i limiti della presente legge.

L'art. 11 degli emendamenti costituisce pure una aggiunta, che ci parve necessaria ad impedire, che questa legge potesse mai essere considerata siccome limitante i maggiori mezzi di azione che in taluni casi spettano a ciascuna delle due Camere in forza dello Statuto. Attribuzioni giudiziarie sono rispettivamente affidate alle due Camere dagli art. 36, 37 e 47 dello Statuto, ed essendovi già leggi sancite che regolano l'esercizio dell'autorità giudiziaria, come sono i Codici penale e di procedura penale, è evidente che, dacchè una delle due Camere debba esercitare un'attribuzione giudiziaria, le competono tutti i diritti che spettano all'Ordine giudiziario nei procedimenti penali, per ciò solo che essa è, in tal caso, autorità giudiziaria per eccezione. In ciò si differenzia poi l'attribuzione di fare inchieste dalle attribuzioni veramente giudiziarie, che per queste ultime essendovi già leggi che regolano questa materia, anche per quei soggetti per cui è necessaria una legge, non occorre di farne una appositamente. nel mentre non essendovi alcuna legge che regoli l'istruzione delle inchieste, una legge nuova è necessaria per quelle materie sulle quali, a termini dello Statuto, non si può provvedere che con legge.

In conseguenza delle promesse considerazioni, noi proponiamo che il diritto di usare, nei casi dei citati articoli dello Statuto, dei mezzi giudiziari, sia riconosciuto colla presente legge, non già come un diritto dalla medesima creato, ma sibbene come una conseguenza dello Statuto stesso, che sarebbe dalla legge dichiarata allo scopo di togliere ogni possibile dubbietà.

Eguale all'art. 9 del Ministero è l'art. 12 degli emendamenti, che provvede alla pubblicazione nella Toscana degli articoli citati in questa legge del Codice penale; aggiungiamo solo che la pubblicazione di essi nella Toscana si fa soltanto per gli effetti della presente legge.

I sottoscritti pensano, che se il Senato non ha finora in nulla pregiudicato la questione relativa alla estensione che debba darsi alla presente legge, abbia però, mediante il rinvio degli emendamenti all'Ufficio Centrale, dimostrato che una legge, allo stato attuale delle cose, intende di farla, essendochè il formale rifiuto che era stato proposto dall'Ufficio Centrale fosse esclusivo della presa in considerazione di qualsivoglia emendamento.

Ora, dovendosi fare una legge sulla materia, non è possibile il provvedere a ciò senza ammettere l'esame dei testimoni e dei documenti, nei rapporti tra le Commissioni d'inchiesta ed i cittadini, e senza garantire questi diritti con sanzioni penali. Una legge, che ammettendo il diritto di inchiesta, dicesse, in sostanza, al Parlamento, che farà le inchieste, *se potrà*, non ci parrebbe degna di questo nome, epperò la crediamo impossibile; e, meglio che fare una legge di tal fatta, è il non farne alcuna. Gli emendamenti poi, che i sottoscritti hanno l'onore di proporre, nel mentre conservano alla legge votata dalla Camera elettiva le sue parti principali, ed essenziali (tranne il diritto di accesso), non costituiscono, nel complesso,

che altrettante aggiunte dichiarative, rese necessarie dai dubbi sollevati nella discussione.

Questi emendamenti pigliano autorità anche dai lunghi e profondi studi che hanno preceduto il progetto di legge stato presentato su questa stessa materia il 24 giugno 1858 alla Camera elettiva dai Ministri conte di Cavour, e senatore De Foresta (ora membro dell'Ufficio Centrale). Quasi tutti gli emendamenti da noi proposti furono desunti da quel progetto; se non che noi non credemmo di andare sì oltre, come in esso erasi proposto, stabilendo che le Commissioni potessero far comparire d'innanzi a loro « *sotto le pene del Codice di procedura criminale* » contro i testimoni renitenti, *tutte le persone senza alcuna eccezione*, che fossero indicate, siccome in « *formate dei fatti che si vogliono accertare;* » disposizione questa, che non trova riscontro neppure nell'attuale progetto presentato dal Ministero.

I sottoscritti nei motivi sopra esposti pregano l'Ufficio Centrale di voler accettare le loro proposte, ed ove ciò non gli paresse opportuno, di volerle comunicare al Senato stesso insieme ai presenti motivi, siccome il risultato del rinvio all'Ufficio dal Senato stesso ordinato, e per porre il medesimo in grado di poter deliberare colla scorta di tutti gli elementi della discussione da esso già presi in considerazione.

Torino, 20 giugno 1864.

C. CADORNA

G. VACCA.

PROGETTO DEL MINISTERO.

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale nel raccogliere le informazioni dei fatti pertinenti all'inchiesta potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare avanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 2. lib. II° del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, osservando in questo caso le disposizioni del tit. III° lib. III° del detto Codice.

Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice di istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie, e di chiedere comunicazione di atti e documenti.

Art. 3.

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno, o più de'suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

EMENDAMENTI
DEI SENATORI CADORNA E VACCA.

Art. 1.

Le Commissioni d'inchiesta nominate dall'una e dall'altra Camera del Parlamento nazionale nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare avanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle.

I testimoni, che si rifiutassero di ottemperare a questa chiamata potranno essere tradotti avanti le Commissioni per essere interrogati.

Potranno i testimoni, ed i periti essere interrogati sotto il vincolo della seguente formola: *Prometto sul mio onore di deporre la verità, null'altro che la verità, e tutta la verità.*

Art. 2.

Avranno pure facoltà di chiedere comunicazione di atti, e documenti.

(Art. 3 del progetto del Ministero soppresso)

Art. 4.

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei Tribunali ordinarii.

Art. 5.

Le indennità dovute ai testimoni saranno liquidate dal Presidente del Tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo mandato, ed ove non vi sia Tribunale, dal Giudice di Mandamento.

Art. 6.

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale del 20 novembre 1859.

La falsa testimonianza o perizia, la reticenza, o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia saranno punite a seconda degli articoli 364, 365 N° 5, 367, 368, 369 N° 4, 371 e 373, quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche.

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*.

Art. 7.

Le dette pene saranno applicate dalle Corti di Assisie.

Art. 3.

I testimoni potranno essere citati per mezzo degli Uscieri dei Tribunali ordinari.

Art. 4.

Le indennità dovute ai testimoni saranno, sulla domanda degli interessati, liquidate dalla Commissione d'inchiesta.

Art. 5.

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Il rifiuto dei testimoni a presentarsi, la falsa testimonianza o perizia, la reticenza e la renitenza a deporre, la subornazione od istigazione alla falsa testimonianza o perizia saranno puniti rispettivamente a norma dell'articolo 373 del Codice penale, quando la Commissione accolga le dichiarazioni sotto il vincolo della formola espressa nel secondo capoverso del precedente art. 1.

Il rifiuto di comunicare le carte ed i documenti richiesti dalla Commissione sarà punito a termini dell'art. 370 N. 4, colla diminuzione prescritta dall'art. 573 del detto Codice.

Art. 6.

Le dette pene saranno applicate dai Tribunali ordinari a norma delle rispettive loro competenze.

Art. 7.

Sono eccettuati dalle disposizioni dei precedenti articoli:

1° I deputati, sulle elezioni dei quali volgesse l'inchiesta;

Art. 8.
**Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta
sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà
sospesa, finchè la Camera stessa non abbia statuito.**

2° Coloro contro i quali esistesse un procedimento giudiziario per imputazione di broglio elettorale, o contro i quali si fosse iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti, che costituiscono il soggetto dell'inchiesta;

3° Coloro, che si troveranno nelle condizioni indicate dagli articoli 162, 272 e 274 del Codice di procedura penale colle persone accennate nei numeri 1° 2° del presente articolo;

4. I Ministri della Corona, e gli Agenti di qualunque ordine e grado del Potere Esecutivo richiesti di deporre, di fornire informazioni, o documenti in tale loro qualità, ove nel termine di giorni otto dalla data della citazione, intimazione, o chiamata giustificchino di avere avuto dal Ministro da cui dipendono il divieto in iscritto di ottemperarvi.

Art. 8.

Se la Camera dei deputati avrà nominato una Commissione d'inchiesta sopra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito; salvo che si tratti di fatti di broglio elettorale connessi con reati comuni, e non costituenti per sè imputazione di reato, e salvi pure i casi, che la Camera abbia sospesa la propria decisione finchè l'autorità giudiziaria abbia pronunziato, ovvero la Camera sia stata sciolta prima che abbia deliberato sulla elezione.

Il deputato però la cui elezione sarà stata convalidata non potrà più essere tradotto in giudizio pei fatti di broglio relativi alla medesima.

Art. 9.

I risultamenti delle inchieste parlamentari, le deliberazioni delle Giunte d'inchiesta e quelle successive di una delle due Camere non possono invocarsi nè a carico, nè a difesa di coloro contro i quali

Art. 9.

Gli art. del Cod. penale, e di Procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge dovranno essere pubblicati nelle provincie toscane insieme con la medesima.

si dovesse poi aprire, o ripigliare il procedimento giudiziario.

Art. 10.

Ciascuna delle due Camere potrà per caduna delle inchieste da essa ordinate fissare i limiti delle facoltà della Commissione d'inchiesta, entro i termini della presente legge.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano ai diritti giudiziarii spettanti rispettivamente a caduna delle due Camere in virtù degli art. 36, 37 e 47 dello Statuto per l'esercizio delle attribuzioni dai detti articoli alle medesime affidate, nè al diritto di ciascuna Camera dipendente dall'art. 61 dello Statuto stesso.

Art. 12.

Gli articoli del Codice penale, e di Procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge, dovranno, per gli effetti della medesima, essere pubblicati insieme con essa nelle Provincie Toscane.

N. 49 *quinquies*.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1863

SENATO DEL REGNO

Relazione dell'Ufficio Centrale, composto dei signori senatori, DI CASTAGNETTO, ARRIVABENE, DE FORESTA, CEPPI e SAPPÀ, sul progetto di legge per le inchieste Parlamentari.

SIGNORI SENATORI,

L'Ufficio Centrale che fu nel tempo incaricato dell'esame del progetto di legge sulle inchieste parlamentari già votato dalla Camera dei Deputati, e che ebbe l'onore di presentarvi la sua relazione, la quale diede luogo nel Senato alla discussione che fu poi sospesa colla comunicazione allo stesso Ufficio degli emendamenti in allora proposti dai signori Senatori Vacca e Cadorna, viene ora a compiere il dovere di riferirvi in proposito, e di rendervi ragione innanzi tutto del suo operato nel trascorso intervallo di tempo.

Nel riportarsi l'Ufficio Centrale, a scanso di ripetizione, alla prementovata sua relazione che trovasi

stampata sotto il n. 49 *bis*, ed alla discussione generale fattasi nel Senato nelle sedute dei 7, 8 e 9 giugno p. p., osserva primieramente, che sebbene in quella discussione egli si fosse già dimostrato più o meno contrario per motivi diversi ai predetti emendamenti che furono poi stampati sotto il n. 49 *ter*, ciò non di meno, dappoichè il Senato stimò di mandarglieli comunicare, fors'anche per l'urgenza che vi era di passare, come si passò nel giorno successivo, alla discussione del progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, egli non tardò a prenderli in seria considerazione, pregando anche i signori proponenti del loro intervento.

Cominciando dai cinque emendamenti che si erano proposti dal senatore Vacca, e che figurano per i primi nel suddetto stampato n. 49 *ter*, l'Ufficio Centrale non esitava guari a riconoscere che li avrebbe accolti in gran parte ben volentieri, se si fosse potuto persuadere del bisogno od almeno della convenienza della formazione d'una legge generale sulle inchieste parlamentari.

Di fatto il primo di tali emendamenti mirava a far sentire che le inchieste parlamentari debbono solo aver luogo *nei casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali* e che gli informanti debbono sentirsi *secondo le forme sommarie economiche proprie delle inchieste amministrative*, locchè potrebbe contribuire a mantenere i limiti della competenza, e ad impedire ogni confusione di poteri.

Il secondo emendamento portava che nel caso di rifiuto per parte del potere esecutivo della comunicazione di documenti del genere ivi enunciato, la Commissione d'inchiesta che ne avesse fatta la domanda, *debba farne relazione alla Camera che ordinò l'inchiesta perchè deliberi*, locchè a scanso di questioni, si dovrebbe anzi all'occorrenza estendere ai documenti d'ogni genere, dei quali i Ministri cre-

dessero di dovere rifiutare la comunicazione alla Commissione d'inchiesta.

Il terzo di detti emendamenti, congiunto colla proposta esclusione d'ogni disposizione inducente pena corporale afflittiva contro gl'informanti, tendeva a limitare la loro coercizione con *semplici multe* o pene pecuniarie da infliggersi dal Presidente del tribunale di circondario, al quale si proponeva anche di riservare la facoltà di spedire all'occorrenza *mandati di comparizione* contro i testimoni renitenti.

Il quarto emendamento escludeva nuovamente la facoltà di raccogliere informazioni *secondo le forme giuridiche*.

Finalmente il quinto degli emendamenti in allora proposti dal senatore Vacca escludeva anche l'ingerenza che si proponeva di dare alle Corti d'Assisie, e ciò tutto nella mira da esso dichiarata nella discussione generale « di non allargare il campo delle « inchieste parlamentari per modo da poterle tra- « mutare in una inquisizione giuridica, e di deter- « minarne i modi e le forme, spogliandole della « miscela del potere giudiziario. »

Per altra parte il sig. senatore Cadorna dopo di essersi nella discussione generale, che ebbe luogo nel Senato, dimostrato disposto ad ammettere emendamenti che temperassero alcune disposizioni del progetto di legge votato dalla Camera elettiva, cominciò per proporre sull'articolo primo del medesimo l'emendamento che si mandò comunicare all'Ufficio Centrale, e col quale egli eliminò bensì alcune forme giuridiche ordinarie, ma mantenne la disposizione, per cui i *testimoni che si rifiutassero di ottemperare alla loro chiamata possono essere tradotti avanti la Commissione d'inchiesta*.

Lo stesso senatore Cadorna poi in seno all'Ufficio Centrale prese a spiegare tutto il suo sistema, proponendo altri emendamenti, variazioni ed aggiunte

che venivano a costituire un vero controprogetto, e questo diveniva tanto più serio, in quanto che il signor senatore Vacca dopo di averne sentito lo svolgimento, dichiarò allo stesso Ufficio Centrale che egli intendeva di rinunciare ai sovrariferiti suoi emendamenti, e di unirsi a quelli del senatore Cadorna.

In questa condizione di cose si sarebbe potuto osservare che i nuovi emendamenti non erano più quelli presentati al Senato, e che si potessero dire da esso presi in considerazione; ma l'Ufficio Centrale ha creduto di bene interpretare l'intenzione del Senato dimostrandosi disposto ad esaminarli, e pregò i signori proponenti di formularli d'accordo, al che essi corrisposero con cortese premura presentando dopo pochi giorni non solo il loro controprogetto, posto a riscontro del progetto di legge del Ministero, ma anche un'accurata relazione per rendere ragione dei motivi delle loro proposte, e richiesero che, qualora l'Ufficio Centrale non si disponesse ad accettarle, le comunicasse al Senato colla predetta relazione da essi sottoscritta.

Appena ottenuta tale comunicazione, l'Ufficio Centrale si credette in dovere d'informarne il signor Ministro di grazia e giustizia (Pisanelli) il quale vedendo che si trattava di un compiuto controprogetto, ne chiese la comunicazione per esaminarlo. locchè gli diede poi l'occasione di dichiarare nella seduta della Camera dei Deputati del 12 luglio p. p. in cui si parlò del progetto di legge sulle inchieste parlamentari, che egli riteneva il suddetto controprogetto, ed intendeva di conferire sul medesimo nel Consiglio dei Ministri.

Dopo qualche tempo lo stesso signor ministro Pisanelli restituiva all'Ufficio Centrale quel controprogetto, dichiarando che in massima era disposto ad accettarlo, salvo il proporre quelle modificazioni che potessero sembrargli opportune in occasione della

discussione che avrebbe nel Senato consentita sul medesimo.

Era però allora imminente la proroga della Sessione parlamentare, taluno dei componenti l'Ufficio Centrale si era già assentato, e si prese il partito di far distribuire a ciascuno di essi una copia manoscritta di detto controprogetto e dell'annessa relazione che si trovano ora stampati sotto il N. 49 *quater*, onde potessero esaminarlo a fondo durante le vacanze parlamentari, per l'occorrente definitiva loro deliberazione.

Avvenne nel frattempo la nomina dell'attuale signor Ministro di grazia e giustizia (Vacca), e nella riapertura della Sessione l'Ufficio Centrale si trovò poi privato del concorso del senatore Vigliani per causa della nuova sua destinazione che lo tiene tuttora lontano dal Senato.

Il signor Presidente del Senato, informato di questa mancanza nell'Ufficio Centrale, vi provvide colla surrogazione del senatore Sappa, e frattanto il riferente avendo avuto l'incarico di conferire col nuovo signor Ministro di grazia e giustizia per sentirne le intenzioni, ebbe in risposta che egli intendeva certamente di attenersi come Ministro al controprogetto di legge che era concorso a presentare come Senatore, e che si era già in sostanza accettato dal Ministro precedente, ma che intanto concorreva coll'Ufficio Centrale nel credere, che finchè vertiva nell'altro ramo del Parlamento l'inchiesta sui luttuosi fatti del 21 e 22 settembre p. p., fosse meno opportuno il riaprire nel Senato la discussione sul modo e sui mezzi coi quali si abbiano ad eseguire le inchieste parlamentari.

Dappoi che col ben noto ordine del giorno adottato dalla Camera dei Deputati si trovò esclusa la discussione sulla suddetta inchiesta, il vostro Ufficio Centrale si ritenne in dovere di prendere la sua de-

finitiva deliberazione, che fu quella di non sentirsi di appoggiare, e molto meno di sostenere il controprogetto di legge del quale si tratta, e mi diede l'onorevole incarico di addurne i motivi.

Motivo principale è sempre quello che sinora non è dimostrato, e sembra anzi maggiormente escluso il bisogno di una legge generale sulle inchieste parlamentari, per cui non si adduce alcun esempio di altra Nazione retta a regime costituzionale che possa imitarsi, e che d'altronde presenta grandi difficoltà e può lasciar luogo a non pochi inconvenienti.

Di fatto il solo esempio che sinora si addusse dai fautori della legge in discorso fu quello dell'Inghilterra, ove veramente si procede con molta facilità e larghezza alle inchieste parlamentari, ma per altra parte ben si sa che le Camere di quel Regno per ragione propria esercitano talvolta funzioni del potere esecutivo, od anche dell'autorità giudiziaria, che non potrebbero conciliarsi col nostro Statuto.

Già si osservò poi nella discussione generale che ebbe luogo nel Senato, che il progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento dal Ministro Pisanelli, era stato desunto dalla legge del Belgio del 21 ottobre 1859, nel supposto che questa fosse una legge generale sulle inchieste parlamentari, mentre in realtà la medesima si riferiva unicamente alle elezioni politiche del Circondario di Lovanio, locchè lascia luogo a credere che se ciò si fosse avvertito in tempo non si sarebbe forse neppure presentato quel progetto di legge, dal quale ora già si scostò lo stesso Ministro che lo propose.

Che in effetto poi non vi sia il bisogno d'una legge per le inchieste parlamentari e molto meno quello di ammettere in generale per la loro esecuzione i mezzi coattivi, e coercitivi desunti più o meno dal Codice penale, lo prova l'esempio delle varie inchieste che già ebbero luogo presso noi. non senza quei risul-

7
tamenti che potessero da esse aspettarsi, locchè dimostra come fosse poco fondato il rimprovero ripetutamente fattosi all'Ufficio Centrale nella discussione generale di osteggiare le inchieste perchè si rifiutava alla concessione dei predetti mezzi, in mancanza dei quali le medesime si dicevano impossibili.

Di fatti, senza parlare dell'inchiesta che ebbe luogo senza difficoltà nel tempo del Parlamento Subalpino in materia di ben note elezioni politiche, vi fu poi l'inchiesta sul brigantaggio nelle provincie meridionali che si eseguì largamente senza alcun contrasto come risulta dall'analoga relazione, e come venne poi ancora confermato dal relatore della Commissione con dichiarazione pubblicatasi per le stampe a risoluzione del dubbio che il signor senatore Vacca aveva esternato in contrario nel Senato.

Vi fu poi l'inchiesta sulle strade ferrate meridionali che niuno, per quanto si sappia, affermò avere incontrati ostacoli nella sua esecuzione, e non debbe al certo averne incontrati di quelli che lasciassero in forse la Commissione, la quale ha potuto arrivare a conclusioni ben serie per la portata anche personale che il loro accoglimento ha potuto avere.

Vi fu per ultimo l'inchiesta sui deplorabili fatti del 21 e 22 settembre p. p., che la Commissione per essa istituita ha potuto eseguire coi semplici e soliti mezzi delle inchieste amministrative, e portare a segno di prendere le sue conclusioni specifiche e motivate, delle quali si dichiarò disposta a sostenere e dimostrare il fondamento.

Il vostro Ufficio Centrale poi ha sempre riconosciuto sino dalla sua prima relazione, come lo riconobbero i signori proponenti nell'art. 11 del loro controprogetto che alle due Camere, nella sfera delle rispettive loro attribuzioni, competono all'occorrenza i diritti ed i mezzi giudiziari per l'esercizio di quelle

che vennero loro rispettivamente conferite cogli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Lo stesso Ufficio Centrale si dimostrò altresì sempre disposto a riconoscere che la Camera elettiva può anche autorizzare le Commissioni d'inchiesta sovra le elezioni politiche, a servirsi all'occorrenza di mezzi giudiziari, trattandosi di cosa, sulla quale essa è chiamata a giudicare sovranamente, locchè induce anche il dritto d'inquirere, salva la sospensione dell'istruttoria che si fosse intrapresa presso l'autorità giudiziaria pel reato di broglio elettorale; se non che questa materia essendo tutta propria della Camera dei Deputati sembra all'Ufficio Centrale che in ogni caso il Senato dovrebbe astenersi dal prendere l'iniziativa per regolarla colle disposizioni proposte alli N. 1, 2 e 3 dell'art. 7 e nell'art. 8 del controprogetto del quale si tratta.

Ma facendo astrazione dalle predette inchieste per cui a termini dello Statuto si può fare uso dei mezzi giudiziari. l'Ufficio Centrale non sa veramente vedere il bisogno nè la convenienza di accordare per le altre inchieste parlamentari alcun mezzo coattivo e coercitivo.

Ed invero o si tratta d'inchieste dirette a scoprire un complesso di fatti necessari per riconoscere il bisogno d'una legge, o la convenienza d'una riforma in qualche ramo d'amministrazione dello Stato, ed in questi casi (che nulla hanno di comune colla condizione in cui si trova un giudice istruttore il quale parte dalla base dell'esistenza di un reato, ed è munito di mezzi speciali per rintracoiarne l'autore) le Commissioni d'inchiesta, che vanno in cerca del- l'ignoto. ottengono assai più col prestigio della loro autorità morale, che non con mezzi fiscali di rigore e di diffidenza, ai quali si può opporre una reticenza di cui è ben difficile la prova.

Se poi si commette ad una Commissione d'inchiesta

di rintracciare le circostanze di un avvenimento, e di qualche fatto personale, non già per arrivare ad un giudizio propriamente detto per cui manchi la giurisdizione, ma per esprimere all'occorrenza una riprovazione, od una grande censura che può imprimere una nota indelebile, sarebbe tanto meno il caso di accordare per simili inchieste i mezzi coattivi e coercitivi, perchè si può opporre che le Commissioni d'inchiesta non possono convertirsi in Corti inquisitoriali. e invocando il principio che la libertà bisogna volerla con tutte le sue necessarie condizioni, si potrebbe far quistione sul modo di nomina di tali Commissioni, sul diritto degli altri membri della stessa Camera di assistere alle loro sedute, sul bisogno della comunicazione degli atti alle persone interessate a conoscerli. e sulla convenienza di lasciar tempo alle loro discolpe.

Nè si potrebbe forse abbastanza soddisfare a questi obbietti, che già si sentirono sollevare nel pubblico, colla dichiarazione proposta nell'art. nono del controprogetto di legge del quale si tratta « che i « risultamenti cioè delle inchieste parlamentari, le « deliberazioni delle giunte d'inchiesta, e quelle successive d'una delle due Camere non possono invocarsi nè a carico nè a difesa di coloro contro i « quali si dovesse poi aprire o ripigliare il procedimento giudiziario » perchè una volta inflitta una censura o nota personale da un Corpo così autorevole quale si è una delle due camere che avesse anche fatto uso per informarsi di mezzi coattivi e coercitivi, la predetta dichiarazione non sarebbe molto efficace sulla pubblica opinione.

Il procedere poi per via di semplici informazioni; e senza far uso di verun mezzo coattivo e coercitivo nelle inchieste di simil genere, presenta anzi il vantaggio che si possono all'occorrenza sopire o lasciare senza determinazione, con apposita deliberazione od

ordine del giorno della Camera che le abbia ordinate, locchè non potrebbe forse aver luogo senza qualche inconveniente e qualche doglianza per parte di coloro che fossero stati tradotti dalla forza armata innanzi la Commissione d'inchiesta per deporre, o fossero per avventura stati denunciati ai Tribunali per falsa testimonianza, reticenza, renitenza a deporre, subornazione od istigazione alla falsa testimonianza, procedimenti questi che si troverebbero contemplati nel primo alinea dell'art. 5 del controprogetto, e dei quali la stessa Camera non potrebbe sospendere l'ulteriore corso presso il Tribunale cui fossero pervenute le denunce.

Che se li sig. autori del controprogetto di legge del quale si tratta per moderare le pene comminate ai suddetti reati dalla giustizia penale ordinaria, vennero escogitando una nuova formola per cui i testimoni ed i periti sarebbero interrogati non già sotto il vincolo religioso del giuramento, ma sotto quello *della loro parola d'onore*, si potrebbe osservare che le deposizioni comunque giurate si possono ritrattare ai termini dell'art. 372 del Codice penale, che per altra parte quando si volesse assolutamente introdurre qualche penalità, non si dovrebbe nella specialità della materia, oltrepassare le pene pecuniarie per atti d'irriverenza al Parlamento, e che infine non si sa con quali criteri potrebbero i Tribunali ordinari sulla base di semplici verbali delle Commissioni d'inchiesta e senza entrare nei meriti dell'inchiesta stessa, procedere all'applicazione di pene corporali afflittive.

Nè sembra necessaria all'Ufficio Centrale la disposizione della prima parte dell'art. 5 del progetto per la punizione delle offese che potessero per avventura farsi ai membri delle Commissioni d'inchiesta, sia perchè si dovrebbe anche estenderla alla Camera di cui essi altro non sono che i rappresentanti, sia perchè sembra meno conveniente il parificarli ai depo-

sitari dell'autorità e della forza pubblica, sia finalmente perchè non sono a temersi oltraggi e violenze per cui convenga fare una speciale disposizione di legge.

Si potrebbero ancora fare alcune altre osservazioni sul controprogetto di legge del quale si tratta, ma l'Ufficio Centrale si limiterà a chiamare ancora l'attenzione del Senato sui seguenti due oggetti.

Dopo di essersi proposto nell'art. 4 del controprogetto che i testimoni i quali non ottemperassero alla chiamata potranno essere tradotti dalla forza armata davanti la Commissione d'inchiesta per essere interrogati, si ammise al n. 4 dell'art. 7 l'eccezione pei Ministri, e pei soli agenti di qualunque ordine e grado del potere esecutivo, ma questi ultimi per fruirne dovrebbero *nel termine di giorni otto* giustificare di avere avuto dal Ministro da cui dipendono il divieto in scritto di ottemperare, in difetto di quale giustificazione sarebbero senz'altro esposti alla traduzione forzata; ma questo sistema non lascierebbe talvolta neppure il tempo sufficiente alla corrispondenza, potrebbe lasciar luogo a molti inconvenienti, e sarebbe ben lontano dal principio più razionale del doversi in simili casi riferirne alla Camera che nominò la Commissione acciò deliberi sul da farsi.

Dopo di essersi poi nell'art. 2 del controprogetto introdotta la facoltà nelle Commissioni d'inchiesta di chieder la comunicazione di atti e documenti di qualunque natura, si ammise bensì per quelli che siano a mani dei Ministri e degli agenti di qualunque ordine e grado del potere esecutivo la suddetta eccezione che presenta per questi ultimi il già notato inconveniente, ma rispetto a qualunque altra persona anche privata che la Commissione creda ritenere un atto o documento qualsiasi che possa venire in acconcio alle sue indagini, li signori autori del controprogetto mentre esclusero che si possa

andarlo a sequestrare col mezzo di una perquisizione domiciliare, introdussero però nel 3° alinea dell'art. 5 la disposizione per cui i riluttanti la comunicazione andrebbero soggetti alla pena del carcere estensibile ad un anno, che non si vedrebbe neppure come possa ammettere la diminuzione di un grado portata dall'articolo 373 e non 573 del Codice penale ivi citato per sbaglio, ed è cosa a notarsi che questo Codice non commina neppure siffatta pena a chi rifiuti la comunicazione di un documento qualsiasi all'autorità giudiziaria.

Tutte queste cose l'Ufficio Centrale si è creduto in dovere di fare presenti al Senato per dimostrare quanto siano numerose, gravi, e spinose le difficoltà che s'incontrano per fare una legge generale sulle inchieste parlamentari, e se dal complesso delle fatte osservazioni non può a meno di emergere una critica, confida però che questa sarà riconosciuta discreta e cortese secondo le sincere sue intenzioni.

Certamente che le predette difficoltà qualunque siano si dovrebbero superare nel miglior modo possibile, quando fosse dimostrato il bisogno d'una legge sulle inchieste parlamentari, ma sembra che si possa ancora dilazionare mentre le medesime hanno potuto aver luogo, senza di essa, sopra una larga sfera, e le Commissioni hanno potuto proporre conclusioni ben serie riflettenti anche talvolta le persone che ne formarono l'oggetto.

Quando poi il Senato riconoscesse per avventura il bisogno della legge di cui si tratta, l'Ufficio Centrale non potrebbe concorrere nell'osservazione fattasi nella relazione dei signori proponenti il controprogetto, che varie cose si possono rimandare ad altra legge ulteriore, o lasciare al Regolamento interno delle due Camere, mentre facendosi una legge per allargare l'azione di queste, si dovrebbe sin d'ora farla compiuta, e nulla omettere che possa tener salva la

distinzione dei diversi poteri dello Stato, e tutelare anche l'interesse dei terzi, onde si dovrebbe anche dichiarare che le Commissioni d'inchiesta debbono cessare nell'intervallo delle sessioni parlamentari, per non impingere nella prerogativa Sovrana; e che, quando sono in funzione debbono sempre procedere almeno in maggioranza senza separarsi, salvo la Camera delegante avesse *nominativamente* designato quei componenti la Commissione, che possano procedere in numero minore.

Confidando però l'Ufficio Centrale che il Senato non sia per scendere alla discussione particolarizzata del controprogetto di legge del quale si tratta, deliberò a voti unanimi di proporvi nel senso del Regolamento la questione sospensiva per un tempo non indeterminato, ed in termini tali che possano anche dimostrare il vivo desiderio che si ha di andar d'accordo coll'altro ramo del Parlamento, ed anzi più precisamente la seguente deliberazione:

Il Senato

« Atteso che non è abbastanza dimostrato il bisogno d'una legge generale sulle inchieste parlamentari, massime a fronte delle varie inchieste che, senza di essa, hanno potuto eseguirsi, e che per altra parte il controprogetto di legge che trovasi ora sostituito a quello già votato dall'altro ramo del Parlamento presenta tuttavia alcune difficoltà che si potranno all'occorrenza meglio risolvere dopo qualche maggiore esperienza. ne rinvia la discussione alla prossima sessione. »

Addì, 6 marzo 1865.

CEPPI, relatore.

N^o 2.

Progetto di legge
Sulle Inchieste Parlamentari
(con n.º 7 allegati)

La Voce

Stampato alla Officina degli Affini 1, 3, 5, 7, 9.

18

Progetto di Legge Sulle Inchieste Parlamentari

Signori

Nel corso della passata Legislatura, e precisamente nella tornata del 10 Giugno 1863 l'On. Pisanelli, allora Ministro per la Giustizia, presentava alla Camera Legislativa uno schema di legge sulle Inchieste Parlamentari. Dopo analogo esame, e relazione dei suoi uffici, la Camera nella tornata 22 Luglio 1863 lo sanzionava col suo voto, ed il giorno 28 dello stesso mese ~~lo~~ l'offriva alle deliberazioni del Senato del Regno.

Ma innanzi quell'autorevole nome al Parlamento il annuato progetto di legge, dopo quasi trascorso un'anno, incontrava una Relazione negativa, prodottasi nella tornata 25 maggio 1864, e quindi vari emendamenti, e finalmente una risoluzione sospensiva del 6 marzo 1865, formulata nei seguenti termini:

» Il Senato »

- 1) Atteso che non è abbastanza dimostrato il bisogno di una
- 2) legge generale sulle inchieste parlamentari, massime
- 3) a fronte delle varie inchieste che, senza di essa, hanno potuto eseguirsi, e che per altra parte il contro-
- 4) progetto di legge che trovasi ora sostituito a quello

» già votato dall'altro ramo del Parlamento presenta
» tuttavia alcune difficoltà che si potranno all'oc-
» senza meglio risolvere dopo qualche maggiore espe-
» rienza, ne rinvia la discussione alla prossima Sessione.
In quest'ordine del giorno non si pronunciò il voto del
Senato, avvenne la proroga del Parlamento, e la fine
della Legislatura.

Or torna utile rammentare la occasione, e le con-
dizioni nelle quali la passata Camera Legislativa
richiese, e deliberò su questo progetto di legge.

Gravi disordini si lamentavano sull'amministrazione
del Ministero della Marina; la Commissione del Bi-
lancio propose su quella amministrazione un'inchie-
sta parlamentare; la Camera votò l'inchiesta
e passò alla nomina dei suoi commissari per
eseguirla.

Però procedendo nelle operazioni dell'inchiesta la Commis-
sione ebbe a sperimentare la loro inefficacia, all'oscu-
rità legislativa, cioè il difetto delle facoltà legali e
delle sanzioni penali indispensabili per conseguire
le opportune informazioni, per esercitare quel sur-
cato sulla pubblica amministrazione, che è prerogati-
va del potere Sovrano, attribuito dallo Statuto a cia-
scuna delle due Camere Legislative.

I Commissari di quell'inchiesta furono costretti
rispondere i loro procedimenti, riferirne, e chiedere
alla Camera le deliberazioni opportune.

È uo, signori, la origine di quello schema di legge, e la ragione del voto che esso ottenne dalla passata Camera Legislativa.

Atteso poi il lungo ritardo, e l'ostacolo suspensivo che il cenuto progetto di legge ebbe ad incontrare presso il Senato del Regno, quei Commissari rassegnarono alla Camera il loro mandato, la medesima deliberò, ~~non~~ manciò di ogni effetto.

Or dopo il tempo trascorso, dopo la esperienza sopravvenuta, puossi confidare nella convinzione che, se, in assenza di un' apposita legge, alcune inchieste furono compiute, altre però e non meno rilevanti furono, e potranno essere, impossibili, specialmente riferendosi alle amministrazioni ministeriali, e richiedendo documenti e deposizioni da pubblici funzionari.

Uno schema di legge, che provvede all'esercizio del potere Sovrano del Parlamento, senza turbare l'equilibrio costituzionale, senza confondere le attribuzioni dei poteri dello Stato, è sperabile ottenga nella presente legislatura la sanzione dei due rami del Parlamento.

È con questa fiducia, o signori, e con tale intento che proponesi alle vostre Deliberazioni il seguente progetto di legge nei termini stessi nei quali venne deliberato dalla passata Camera Legislativa.

Art. 1

Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni su i fatti pertinenti all'india-

sta, potranno, quante volte lo vedano opportuno, chiamarsi davanti a sé, e interrogare le persone atte a fornirele, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II, del Codice di procedura penale, del 20 novembre 1859, osservando in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.
Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice d'istruzione dagli articoli 176. 177. 178. 179 del codice stesso.

Art. 2.

Avranno ancora facoltà di fare accetti, di ordinare perizie, e di chiedere comunicazione di atti e documenti.

Art. 3

Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, ed anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4

I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli ussieri dei tribunali ordinari.

Art. 5

Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale dal giudice del mandamento.

Art. 6

Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264,

265, e 266 del Codice penale; Del 10 Novembre 1859.

La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o resistenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia saranno puniti a secondo degli articoli 364, 365 n. 5; 367, 368, 369 n. 4; 371, 373, quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche.

Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del maximum.

Art. 7.

Le dette pene saranno applicate dalle Corti di Assise.

Art. 8.

Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sovra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito.

Art. 9.

Gli articoli del codice penale e di procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge dovranno essere pubblicati nelle provincie toscane insieme con la medesima.

18 Dicembre 1865.

La Porta

~~Letta~~ Scoperta nella
pidata del 14. Xbre 1667.

Letta nella pidata del
20. Dicembre 1667.